



Istituto Comprensivo n° 7

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Orsini"
Cod. Fisc.: 82003750377 – Cod. Min: BOIC85600P – Cod. IPA: UFGRJC
e-Mail: boic85600p@istruzione.it - e-Mail pec: boic85600p@pec.istruzione.it
Via Vivaldi n° 76 – 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 685100 – Fax 0542 684967
SitoWeb: www.ic7imola.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato dell'istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO 7" di IMOLA.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

- 1.- Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
- 3 Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - c. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - d. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale situata nell'ingresso principale dell'Istituto e anche della pubblicazione nel sito web dell'I.C. 7 DI IMOLA nell'area pubblicità legale, sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la scuola media Orsini concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9

– Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la

richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata tempestivamente al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, pertanto n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività.
7. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico, con sorteggio della lettera iniziale.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico, con sorteggio della lettera iniziale.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata, all'inizio dell'anno scolastico qualora ne ravvisino la necessità.
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico e inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme, esclusi i social.
2. Il personale scolastico è tenuto alla lettura delle comunicazioni (circolari, avvisi, ecc) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 13:00, fornendo riscontro attraverso firma per presa visione:
 - Alle comunicazioni circolari trasmesse con il registro elettronico, entro i termini previsti dalle stesse;
 - Agli avvisi trasmessi attraverso la posta istituzionale, entro 72 ore dal ricevimento.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 18 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 19 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 35.612,26;
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.232,21;
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.048,32;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.547,85;
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 2.254,01;
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.453,18;
 - g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 €13.330,45

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 14, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 18.754,03 (72% del F.I.S.) e per le attività del personale ATA € 7.293,23 (28% del F.I.S.).

Per quanto riguarda il personale docente, la ripartizione del fondo è destinata a retribuire le attività relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione della scuola, in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto (art.88 CCNL):

- supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure dei referenti di plesso);
- supporto all'organizzazione della didattica (commissioni e referenze);
- progetti di istituto;
- progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa in verticale tra infanzia e primaria o tra primaria e secondaria;
- progetti di singoli plessi con più classi coinvolte.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 3.800,00 e per le attività del personale ATA € 2.000,00 In particolare sono assegnati per le attività del personale docente:

- per la didattica per competenze: € 1.000,00
- per la valutazione per competenze: € 900,00
- per attività formative riconducibili al Piano di Miglioramento: € 900,00
- per altre necessità formative che si manifestino nel corso dell'a.s. 19-20: € 1.000,00

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - IMOLA

RIPARTIZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO - A. S. 2019/2020

	loro dip	%			
FIS - A. S. 2018/19	€ 35.612,26				
TOTALE FIS A.S. 18/19	€ 35.612,26				
TOTALE	€ 35.612,26				
QUOTA COLLABORATORI D. S.	€ 5.425,00				
INDENNITA' DSGA	€ 4.140,00				
FIS TOTALE NETTO	€ 26.047,26				
QUOTA DA RIPARTIRE	€ 26.047,26				
QUOTA DOCENTI 72%	€ 18.754,03				
QUOTA ATA 28%	€ 7.293,23				

REFERENZE/COMMISSIONI 2019/20

	ore	n. docenti	totale ore	importo orario	totale
Coordinatori di Plesso					
		1	140	17,5 €	2.450,00
		1	90	17,5 €	1.575,00
Coordinamento C.d.C.					
	9	19	171	17,5 €	2.992,50
Referente Ed Stradale					
		4	30	17,5 €	525,00
Orientamento/ continuità					
		13	29	17,5 €	507,50
Uscite/gite					
		4	25	17,5 €	437,50
Referenti ed. motoria					
		3	26	17,5 €	455,00
Laboratori					
		5	59	17,5 €	1.032,50
Sicurezza					
		4	37	17,5 €	647,50
Ref. Mensa (incontri in Comune)					
		1	3	17,5 €	52,50
Ref. Att. Linguistiche					
		1	10	17,5 €	175,00
Commissione festa					
		4	12	17,5 €	210,00
Tutor dei neoassunti					
		2	18	17,5 €	315,00
area 1 Progetti					
Legalità					
		2	4	17,5 €	70,00
Ref. Biblioteca e progetti BB boys e BB cooperation LAV					
		4	40	17,5 €	700,00
Orientamento					
		1	20	17,5 €	350,00
Ufficio stampa					
		1	10	17,5 €	175,00
Area 2 AGIO					
Ref. Migranti					
		2	19	17,5 €	332,50
Ref. DSA-ADHD					
		2	18	17,5 €	315,00
Ref. sostegno					
		2	80	17,5 €	1.400,00
Ref. Prevenzione e Salute					
		3	21	17,5 €	367,50
Ref. Volontari civili					
		3	39	17,5 €	682,50
REFERENTE ASP					
		1	20	17,5 €	350,00
Referente Ed ambiente					
		1	5	17,5 €	87,50
Referente giochi matematici					
		1	10	17,5 €	175,00
Area 3 CURRICOLO-VALUTAZIONE					
Ref. Invalsi					
		2	20	17,5 €	350,00
Area 4 FORM.INNOV.DOCUM.					
COMMISSIONI					
Patto f. e Reg. Istituto			40	17,5 €	700,00
competenze chiave			25	17,5 €	437,50
UDA sicurezza			6	17,5 €	105,00
curricolo digitale			20	17,5 €	350,00
TEAM INNOVAZIONE					
		2	12	17,5 €	210,00
OLIMPIADI DI ITALIANO					
		1	5	17,5 €	87,50
COORDINAMENTO PEDAGOGICO					
		1	6	17,5 €	105,00
CYBERBULLISMO					
		1	1	17,5 €	17,50
TOTALE					
			1071	€	18.742,50

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	costo orario lordo dip.	FIS ART. 88 comma 2 lettera e)		TOTALE
		(intensificazione di prestazioni lavorative)		
		num. ore	lordo dip.	
unità 1	€ 14,50	30	€ 435,00	€ 435,00
unità 2	€ 14,50	10	€ 145,00	€ 145,00
unità 3	€ 14,50	25	€ 362,50	€ 362,50
unità 4	€ 14,50	55	€ 797,50	€ 819,12
unità 5	€ 14,50	25	€ 362,50	€ 362,50
unità 6	€ 14,50	10	€ 145,00	€ 145,00
unità 7	€ 14,50	75	€ 1.087,50	€ 1.087,50
unità 8	€ 14,50	20	€ 290,00	€ 290,00
TOTALE	-	250	€ 3.625,00	€ 3.646,62

COLLABORATORI SCOLSTICI	costo orario lordo dip.	FIS ART. 88 comma 2 lettera e)		TOTALE
		(intensificazione di prestazioni lavorative)		
		num. ore	lordo dip.	
ORSINI				
unità 1 (magazzino)	€ 12,50	28	€ 350,00	€ 350,00
unità 2	€ 12,50	25	€ 312,50	€ 312,50
unità 3	€ 12,50	5	€ 62,50	€ 62,50
unità 4	€ 12,50	17	€ 212,50	€ 212,50
unità 5	€ 12,50	17	€ 212,50	€ 212,50
unità 6	€ 12,50	7	€ 87,50	€ 87,50
unità 7	€ 12,50	9	€ 112,50	€ 112,50
unità 9 (posta)	€ 12,50	28	€ 350,00	€ 350,00
BIANCA BIZZI				
unità 1	€ 12,50	25	€ 312,50	€ 312,50
unità 2	€ 12,50	25	€ 312,50	€ 312,50
unità 3	€ 12,50	25	€ 312,50	€ 312,50
unità 4	€ 12,50	7	€ 87,50	€ 87,50
PONTICELLI PRIMARIA				
unità 1 -	€ 12,50	18	€ 225,00	€ 225,00
unità 2 -	€ 12,50	18	€ 225,00	€ 225,00
PONTICELLI INFANZIA				
unità 1	€ 12,50	7	€ 87,50	€ 87,50
unità 2	€ 12,50	23	€ 287,50	€ 287,50
unità 3	€ 12,50	6	€ 96,62	€ 96,62
TOTALE		290	€ 3.646,62	

INCARICHI SPECIFICI A.S. 19/20				
c.s.				
1^ unità	€ 220,00	assistenza h		
2^ unità	€ 170,00	assistenza h		
3^ unità	€ 220,00	assistenza h		
4^ unità	€ 220,00	assistenza h		
5^ unità	€ 217,85	assistenza h		
a.a.	€ 1.047,85			
1^ unità	€ 500,00	GESTIONE ALUNNI		
2^ unità	€ 500,00	PERSONALE E MIGRAZIONE DATI		
3^ unità	€ 500,00	PRIVACY E SICUREZZA		
TOTALE INCARICHI SPECIFICI	€ 1.500,00			
	€ 2.547,85			

FUNZIONI STRUMENTALI 2019-20

	LORDO DIP
FUNZIONE STRUMENTALE	LORDO DIP
AREA 1 – Gestione Progetti	650,00
AREA 1 – Gestione Progetti	398,32
AREA 2 – Agio -	600,00
AREA 2 – Agio -	600,00
AREA 3 – Valutazione	500,00
AREA 3 – Valutazione	500,00
AREA 4 – Formazione – Innovazione	400,00
AREA 4 – Formazione – Innovazione	€ 400,00
	€ 4.048,32

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

L'importo stanziato per l'a.s. 19-20 ammonta a € 13.330,45 lordo dipendente come da Nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- gli importi dei compensi che il dirigente potrà assegnare sono due o tre;
- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 300 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1000 euro.

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

L'assegnazione comunicata è di € 2.547,85 lordo dipendente. ai fini dell'attribuzione degli incarichi specifici si deve tener conto del personale che, avendo ultimato il percorso specifico, beneficia della 2^a e 1^a posizione economica.

Gli incarichi specifici vengono attribuiti dal Dirigente Scolastico su proposta del Direttore dei S.G. e A. secondo normativa vigente.

Assistenti Amministrativi: n. 2 beneficiari della 1^a posizione Sequenza Contrattuale 25 luglio 2008

Collaboratori Scolastici: n. 9 beneficiari della 1^a posizione economica Sequenza Contrattuale 25 luglio 2008.

L'importo così determinato viene diviso al 40% per i Coll.ri Scol.ci e il 60% agli Ass.ti. Gli incarichi sono assegnati a 3 Ass.ti amm.vi e n 5 Coll.ri Scol.ci.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

L'intesa viene sottoscritta in data
PARTE PUBBLICA

tra:

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa
Rossana Neri

PARTE SINDACALE

Gamberi Leonella

RSU

Donati Silvia

SINDACATI FLC CGIL

Alessandra Loreti

SCUOLA CISL

Monducci Stefania